



CITTÀ DI VITTORIA

Vittoria, 6 giugno 2018

ORDINANZA SINDACALE N. 43

OGGETTO: misure di Sicurezza Urbana e *Safety* in occasione dello spettacolo musicale per i solenni festeggiamenti del S. Cuore di Gesù di sabato 9 Giugno 2018.

IL SINDACO

Atteso che a Vittoria, in Piazza Daniele Manin, giorno 9 giugno c.a., si svolgerà uno spettacolo musicale in occasione dei festeggiamenti in onore del S. Cuore di Gesù, come risulta dal programma assunto al prot. 21737 i cui contenuti si richiamano *per relationem*, per fare parte integrante e sostanziale della presente anche ai fini motivazionali;

Considerato che giorno 9 del mese di giugno c.a. si prevede un notevole afflusso di persone, con conseguente affollamento della zona interessata dalla manifestazione;

Vista la direttiva del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro, n.11001/110(10) – Uff. II – Ord.Sic.Pub. del 28 luglio 2017 e la successiva nota della Prefettura – UTG di Ragusa prot. n.140/N.C./O.E.S./Area I del 3 agosto 2017, aventi entrambe per oggetto "*Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche*";

Ritenuto necessario, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, definire le misure da approntarsi in termini di *safety*, sulla scorta della valutazione compiuta dagli organizzatori e di una prima valutazione dei livelli di rischio, e suggerire le misure di mitigazione dello stesso, come prescritte dalle nuove indicazioni del Ministero volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza;

Richiamate le "Linee guida per i provvedimenti di *safety* da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni" (Allegato 1 alla direttiva del Ministero sopra citata);

ORDINA

Agli organizzatori/promotori dell'evento e agli uffici comunali interessati dalle misure da adottare, congiuntamente e/o in funzione collaborativa:

- a. di definire ed adottare le misure necessarie alla limitazione del rischio in termini di *safety*, così come prescritto dalle direttive sopra richiamate, in relazione alla classificazione del rischio calcolato sulle variabili legate all'evento e alla presenza di pubblico;
- b. di predisporre misure di interdizione, anche mediante impedimenti fisici (barriere di protezione), al transito di veicoli nelle aree interessate al concentramento degli spettatori;
- c. di adottare provvedimenti viabilistici di chiusura al traffico;
- d. di elaborare un piano di impiego, a cura dell'organizzazione, che preveda un adeguato numero di operatori con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi, anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza al pubblico;
- e. di prevedere, a cura degli uffici comunali preposti, anche l'impiego di un congruo numero di operatori della Protezione Civile, dotati di idonei mezzi di soccorso;

- f. di predisporre un piano di emergenza ed evacuazione mediante la pianificazione delle procedure da adottare, tenuto conto del sito e della portata dell'evento, individuandosi, nel contempo, da parte del responsabile dell'organizzazione, il responsabile della sicurezza dell'evento;
- g. di predisporre l'adozione, nell'ipotesi incidentale, di strumenti atti a comunicare, in tempo reale, agli spettatori/utenti le indicazioni necessarie sui comportamenti da tenere finalizzati al superamento della criticità;
- h. di prevedere da parte della componente dell'emergenza e urgenza sanitaria una adeguata assistenza, mediante l'individuazione di aree e punti di primo intervento, fissi o mobili;
- i. di attivare tutti i canali di comunicazione utili al fine di garantire, alla collettività e ai partecipanti alla manifestazione, la piena conoscenza delle misure organizzative e di sicurezza adottate.

Ritenuto, altresì, che l'abuso di bevande alcoliche, durante lo svolgimento di manifestazioni, è foriero di conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica e che l'abbandono incontrollato di bottiglie di vetro, lattine o di altri contenitori può costituire pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che, al fine di prevenire e contenere rischi di cui sopra, è necessario che le bevande, contenute nei recipienti sopra indicati, siano consumate solo all'interno e nelle aree di pertinenza degli esercizi pubblici, commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, vietando, nel contempo, nelle aree interessate dalle manifestazioni, l'introduzione, la detenzione e il consumo di bevande in bottiglie di vetro, lattine e in altri contenitori;

Vista la proposta operativa del Dirigente della Polizia municipale di Vittoria, con la quale si suggerisce l'adozione di opportuni provvedimenti e cautele atte a scongiurare rischi e pericoli per la collettività amministrata;

Visto l'art. 50 e in particolare i commi 5 e 7, del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, come modificati dall'art. 8, comma 1 lett. a) del decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*" e l'art.5, comma 2, lett.b, del stesso decreto legge;

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall'art.689 c.p.:

ORDINA

nel periodo di svolgimento della manifestazione, dalle ore 20.00 del 9 giugno alle ore 01.00 del giorno successivo, nel quadrilatero delimitato dalle vie Cap. degli Zuavi, Roma, Como e Milano;

1. ai titolari di esercizi pubblici, commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, **il divieto di vendita per asporto di bevande, di qualunque gradazione, contenute in bottiglie di vetro, in lattine o in altri contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità;**
2. a chiunque **il divieto di introduzione e di consumo di bevande, di qualunque gradazione, contenute in bottiglie di vetro, in lattine o in altri contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità.**

E' consentita la vendita per asporto, nonché l'introduzione, la detenzione e il consumo di bevande contenute in recipienti di plastica leggera o di carta privi di tappo.

Le violazioni alla presente ordinanza, di cui al punto precedente, saranno punite con una sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art.7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

In caso di reiterazione della violazione degli obblighi e divieti previsti al punto 1) della presente ordinanza *"può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773", come previsto dall' art. 12 "Disposizioni in materia di pubblici esercizi" del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".*

DISPONE

altresì, che i Dirigenti della Direzione Polizia municipale, della C.U.C. – Responsabile della Protezione Civile comunale, dei Servizi Tecnici nonché dello Sviluppo Economico- ferme restando le competenze e le determinazioni assunte dagli Organismi previsti dalla normativa di settore- predispongano quanto di loro specifica competenza e che l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco dia ampia diffusione della presente ordinanza a tutta la cittadinanza anche mediante la pubblicazione sul sito Istituzionale del Comune di Vittoria.

Che la presente ordinanza sia trasmessa, per le rispettive competenze, a:

- Prefettura di Ragusa,
- Questura di Ragusa,
- Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa,
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Ragusa
- Commissariato P.S. di Vittoria;
- Compagnia Carabinieri di Vittoria;
- Compagnia Guardia di Finanza di Vittoria;
- Dirigente Polizia municipale di Vittoria;
- Dirigente C.U.C, Responsabile della Protezione Civile comunale;
- Dirigente Servizi Tecnici;
- Dirigente Sviluppo Economico.

Sia comunicata:

- Alla "Parrocchia S. Cuore di Gesù", organizzatrice dell'evento;
- ai titolari delle attività interessate (pubblici esercizi ed esercizi commerciali), a mezzo delle associazioni di categoria presenti nel territorio comunale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente
dott. Cosimo Costa

Il Sindaco
Avv. Giovanni Moscato

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L. 448/1 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

06 GIU. 2018

che copia della presente Ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio dal

al 21 GIU. 2018 registrata al n.

Reg. pubblicazioni

Vittoria, li - 6 GIU. 2018

Il Messo

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria li 06 GIU. 2018

Il Segretario Generale

Avv. Antonio Maria Tullio

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L. 448/1 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal 06 GIU. 2018 al 21 GIU. 2018 registrata al n.

Reg. pubblicazioni e che consistono

sono pervenuti esemplari ..

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE